

XVIII legislatura

A.S. 1892:

"Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2020

n. 174



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL174, ottobre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali</i>)	1
Articolo 2 (<i>Assegno unico e universale per i figli a carico</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	3
Articolo 5 (<i>Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi</i>).....	4

Articolo 1

(Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali)

Il comma 1, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

Il comma 2 stabilisce che, oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
- b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
- d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
- e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
- f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 124 del 2015. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 **(Assegno unico e universale per i figli a carico)**

Il comma 1 dispone che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
- b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera *a*) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera *b*);
- d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere *a*) e *b*) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera *b*), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del 21° anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
- e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*);
- f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
 - 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
 - 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - 3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
 - 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera *f*) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal

funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

- h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 3 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (« Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022), nonché delle risorse rivenienti:

- a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:
- 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998;
 - 2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, e all'articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019 (cd Bonus bebè);
 - 3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016;
 - 4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016;
- b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
- 1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
 - 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1955.

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 4 **(Clausola di salvaguardia)**

Il comma 1 prevede che le disposizioni della presente legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Articolo 5 ***(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)***

Il comma 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

Il comma 2 autorizza il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

La RT, riferita all'AC 687-A, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che le attività di natura esclusivamente amministrativa ivi previste sono svolte con le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente e che le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la RGS ha posto alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, che sono state sostanzialmente recepite.

Al riguardo, in ordine ai criteri e principi direttivi va rilevato che la natura dei requisiti richiesti non consente di prestabilire ex ante una quantificazione della misura prevista. In assenza infatti di indicazioni più puntuali, la mera previsione di un assegno universale da erogare in base a principi di progressività e tenendo conto dell'ISEE, la presenza di disabili, dei percorsi di studio e formazione eventualmente seguiti ecc, costituiscono requisiti in base ai quali non è possibile definire l'impatto finanziario dell'intervento in esame.

Proprio l'indeterminatezza dei criteri indicati, comunque, consente di calibrare tutti i parametri necessari per determinare gli oneri complessivi del nuovo assegno unico, anche prevedendo una sua introduzione progressiva e graduale (come si evince dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1), rispettando il limite delle risorse disponibili derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 e dal graduale superamento o soppressione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

In merito all'istituzione di un organismo prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera i), pur prevedendosi una specifica clausola di invarianza, posta la vaghezza del principio di delega, andrebbe chiarito presso quale Ministero o ente verrà presumibilmente incardinato l'organismo e di quali risorse, seppur minime, si potrà avvalere per il suo funzionamento.

Sugli obblighi informativi posti a carico dell'ufficiale di stato civile dall'articolo 1, comma 3 con norma ad efficacia diretta e non con un principio di delega, andrebbero

acquisite assicurazioni che si possa svolgere un'adeguata formazione degli ufficiali di stato civile rispettando la specifica clausola di invarianza posta dalla norma.

Anche sull'istituzione di una commissione nazionale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g), prevista non con decreto legislativo ma con decreto ministeriale, andrebbero forniti ragguagli sulla sostenibilità dei relativi oneri di funzionamento, pur essendo precisato che ai membri non spettano compensi, gettoni, rimborsi o emolumenti comunque denominati.

In merito all'ammontare delle risorse teoricamente disponibili di cui all'articolo 3, si ricorda innanzitutto che il comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si attuano, nei limiti di spesa stabiliti:

- i predetti interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- l'ampliamento dell'assegno di natalità (comma 340), con risorse pari a 410 milioni di euro nel 2021 (ma si tratta comunque delle risorse di cui al successivo numero 2);
- l'incremento del “bonus asili nido” (comma 343), con risorse pari a 200 milioni di euro nel 2021, 211 milioni nel 2022, 222 milioni nel 2023 e crescenti fino a raggiungere i 291 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Le ulteriori risorse afferiscono:

1. all'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 (per il 2020 si tratta di 145,14 euro per 13 mensilità, in presenza di un ISEE inferiore a una determinata soglia); sulla base dell'ultimo rendiconto INPS disponibile (riferito al 2018), le risorse destinate a tale misura sono state pari a 372,7 milioni di euro nel 2018;
2. assegno di natalità noto come “bonus bebè”: si tratta di una somma variabile in base all'ISEE per ogni figlio nato o adottato dal 2015 al 2020 erogata fino ai 3 anni di età (per i nati nel 2015-2017) o fino a 1 anno (per i nati nel 2018-2020). La misura è evidentemente in via di esaurimento e le risorse stanziare, secondo le RT, ammontano a 790 milioni di euro per il 2020 e a 410 milioni per il 2021; il dato di consuntivo per il 2018, desumibile dal consuntivo INPS di quell'anno, pari a 1.107 milioni di euro, non appare rilevante, alla luce delle più favorevoli condizioni di erogazione valide in quell'anno;
3. premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016, consistente in un contributo pari ad 800 euro, erogato dall'INPS in relazione alla nascita o all'adozione di un minore. La RT ascriveva alla misura effetti di

maggiore spesa pari a 392 milioni di euro annui a decorrere dal 2017; la spesa per il 2018 è stata pari (consuntivo INPS) a 344,3 milioni;

4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
5. detrazioni fiscali per i figli a carico che, secondo l'UPB¹, determinano attualmente una perdita di gettito fiscale pari a circa 8,2 miliardi di euro (valore che sembra compatibile con l'ammontare complessivo delle detrazioni per carichi di famiglia, comprensive quindi di quelle per il coniuge, pari a 12.174 milioni di euro²);
6. assegni al nucleo familiare che, secondo l'UPB, hanno ad oggi un valore complessivo di circa 5,9 miliardi.

Si ritiene opportuno ricapitolare in forma tabellare uno schema delle risorse disponibili che sembra al momento desumersi dagli elementi disponibili:

<i>Mln di euro</i>	2020	2021	2022	2023
Fondo assegno universale ³		1.044	1.244	1.244
Assegno 3 figli minori	372,7	372,7	372,7	372,7
Assegno natalità	790			
Premio alla nascita	392	392	392	392
Fondo sostegno alla natalità	13	6	6	6
Detrazioni fiscali figli a carico (fonte UPB)	8.200	8.200	8.200	8.200
Assegno nucleo familiare(fonte UPB)	5.900	5.900	5.900	5.900
TOTALE	15.667,7	15.914,7	16.114,7	16.114,7

Circa la correttezza di tale ricostruzione sarebbe comunque auspicabile una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, si ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce (articolo 17, comma 2) in via generale che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione

¹ [V. audizione](#) informale presso la XII Commissione della Camera dei deputati in data 16 ottobre 2019, in particolare, pagina 5, ultimo capoverso. Si ricorda, infine, che nella stessa audizione l'UPB ha quantificato in 1,2 miliardi di euro la somma che sarebbe disponibile in conseguenza dell'eliminazione delle restanti agevolazioni (lettera a), numeri 1-4).

² Dato desunto da DataWarehouse-MEF, statistiche sulle dichiarazioni, persone fisiche, anno d'imposta 2018.

³ Parte del Fondo assegno universale finanzia l'ampliamento dell'assegno di natalità (co. 340-341, l. 160/2019) con oneri pari nel 2021 a 410 milioni di euro e il bonus asili nido con oneri superiori ai 500 milioni annui fino al 2027 (530 nel 2021, 541 milioni, nel 2022, 552 milioni nel 2023, etc.) e superiori ai 600 milioni annui dal 2028 (609 milioni nel 2028, 621 milioni a decorrere dal 2029. Degli oneri del bonus asili nido tuttavia solo una parte è a carico del Fondo assegno universale, con importi pari a 200 milioni di euro annui circa (200 milioni nel 2020, 211 milioni nel 2021, 222 milioni nel 2022).

dei relativi decreti legislativi. Tuttavia, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali, se onerosi, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una RT che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Ciò premesso, si ritiene che la procedura indicata dal disegno di legge in esame sia conforme sia alla citata normativa che alla prassi adottata nell'ultimo decennio, anche in relazione a provvedimenti di analoga portata finanziaria.

Potrebbe essere comunque opportuno un approfondimento circa la conformità sostanziale rispetto alla ratio della legge di contabilità con riferimento ad un meccanismo che, prevedendo la RT e un parere delle Commissioni bilancio fondato su dati quantitativi soltanto in occasione degli schemi di decreto, di fatto indebolisce la tutela dei saldi che è fornita dalla particolare efficacia che assiste il parere della V Commissione in occasione dei disegni di legge, compresi quelli di conversione di decreti-legge.

Nel caso specifico, comunque, oltre ad eventuali risorse aggiuntive reperite in un secondo momento, le norme sembrano definire un limite di spesa per l'attuazione della delega che, anche se non determinato, appare comunque determinabile sommando le risorse già stanziare e quelle finora destinate ad una serie di benefici, che sarebbero abrogati (eventualmente anche in modo graduale) con l'esercizio della delega, proprio per "liberare" preventivamente o contestualmente le risorse necessarie all'introduzione (a sua volta possibile in modo graduale) dell'assegno unico.

Si segnala infine l'audizione del Presidente dell'ISTAT presso la Camera dei deputati che ha fornito un'ipotesi di modulazione del beneficio⁴.

⁴ Cfr. XII Commissione (Affari sociali), Camera dei Deputati, 20 ottobre 2020, [Audizione](#) del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Lo scenario di simulazione prevede un importo base di 40 euro mensili (480 euro annuali) indipendente dal reddito e una quota aggiuntiva distribuita attraverso una formula 'per scaglioni' di ISEE familiare che va, per il primo e il secondo figlio minori, da un massimo 200 euro mensili per i ISEE inferiore a 13 mila euro l'anno a 40 euro mensili per ISEE superiore ai 75 mila. Per ogni altro figlio minore oltre al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato del 20%, mentre per ogni figlio a carico dai 18 ai 21 anni il beneficio è ridotto della metà.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ago 2020 [Nota di lettura n. 164](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
- Set 2020 [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (**Atto del Governo n. 186**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (**Atto del Governo n. 190**)
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (**Atto del Governo n. 191**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
A.S. 1928: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
- Ott 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (**Doc. LVII n. 3-bis**)
- " [Nota di lettura n. 170](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**Atto del Governo n. 197**)
- " [Nota di lettura n. 171](#)
A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- " [Nota di lettura n. 172](#)
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101-bis**)
- " [Nota di lettura n. 173](#)
Schema di decreto ministeriale recante compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo perduto" (**Atto del Governo n. 198**)
- " [Nota breve n. 18](#)
Documento programmatico di bilancio 2021